Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso del 23 febbraio 2026 (preceduto da reclamo in data 1° gennaio 2026) la società ricorrente afferma di avere stipulato con l'impresa resistente una polizza di tutela legale, comprendente la garanzia denominata "*Procedimenti Civili e Penali*", disciplinata dall'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito, "CGA").

Secondo quanto rappresentato nel ricorso e nella documentazione allegata (in particolare il reclamo), la controversia trae origine da un procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, al quale, in relazione ai fatti verificatisi il 21 agosto 2025 durante una trasferta lavorativa finalizzata allo svolgimento di attività promozionali aziendali, sarebbero stati contestati i reati previsti dagli artt. 337 e 392 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

La ricorrente riferisce che, al fine dello svolgimento dell'attività promozionale aziendale, aveva regolarmente noleggiato un'autovettura di lusso per il periodo di detta attività in Sardegna. In data 21 agosto 2025 l'amministratore della società veniva contattato dalla Polizia che gli comunicava la circostanza che il veicolo potesse risultare rubato. A seguito di un incontro con le forze dell'ordine il rappresentante della società, sebbene avesse fornito immediatamente chiarimenti e documentazione attestante la piena legittimità dell'utilizzo del mezzo, veniva condotto in questura e sottoposto a indagine per i reati descritti.

La ricorrente riferisce di avere denunciato il sinistro all'impresa e che quest'ultima, per il tramite della società delegata alla gestione del sinistro, dopo avere inizialmente riconosciuto la regolarità della denuncia, aveva successivamente negato l'operatività della garanzia. L'impresa motivava principalmente il diniego assumendo che le condotte oggetto del procedimento penale non fossero connesse all'espletamento delle mansioni professionali

dell'assicurato. La società ricorrente contesta il diniego, sostenendo che il procedimento penale sarebbe insorto in relazione a fatti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, in quanto verificatisi in un contesto lavorativo e nell'interesse della società assicurata.

Con le conclusioni del ricorso la ricorrente chiede al Collegio di accertare "*l'erroneità del diniego opposto [dall'impresa]" e di dichiarare "operante la garanzia "Procedimenti Civili e Penali" di cui all'art. 16 CGA della polizza n. RA***53 e disponga la presa in carico del sinistro […] con conseguente rimborso delle spese legali sostenute nei limiti contrattuali*".

Con le controdeduzioni l'impresa eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto del Ministero delle Imprese e *del Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, "Decreto"), sostenendo che il ricorso non conterrebbe indicazioni sufficientemente chiare e complete in ordine all'oggetto della controversia, al contratto di assicurazione, alla domanda e ai fatti posti a fondamento della stessa.

Nel merito, l'impresa riferisce che il sinistro denunciato riguarda un procedimento penale per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, instaurato nei confronti dell'amministratore unico della società ricorrente, contraente della polizza. Il procedimento penale avrebbe avuto origine da un incidente stradale verificatosi il 21 agosto 2025, mentre l'amministratore utilizzava un veicolo aziendale nel corso di un'asserita trasferta di lavoro. In tale occasione l'amministratore della ricorrente, dopo essere stato fermato dalla Polizia in relazione ad un presunto furto del veicolo, sarebbe stato denunciato per i predetti reati, con conseguente sequestro del mezzo e dei relativi documenti. L'interessato avrebbe incaricato un professionista per lo svolgimento dell'analisi preliminare e delle attività difensive, sostenendo spese legali per euro 4.000,00.

La resistente afferma che, in data 28 novembre 2025, la società delegata alla gestione del sinistro ne aveva comunicato la regolarità, precisando che, trattandosi di un procedimento penale per delitto doloso, le spese legali sarebbero state rimborsate soltanto in caso di assoluzione o proscioglimento dell'assicurato. Successivamente, con comunicazione del 4 dicembre 2025, il gestore del sinistro, a seguito di un contatto telefonico con l'assicurato, rettificava la precedente comunicazione, escludendo l'operatività della polizza di tutela legale aziendale, sia per l'assenza di connessione tra le condotte contestate e lo svolgimento delle mansioni professionali dell'amministratore, sia per l'esclusione contrattuale relativa ai procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore. Riferisce di avere successivamente confermato il diniego, per le medesime ragioni, nella risposta al reclamo del 29 gennaio 2026.

Con le conclusioni l'impresa chiede, preliminarmente, che il ricorso venga dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h) del Decreto; nel merito, chiede il rigetto del ricorso poiché infondato.

Con le repliche, la società ricorrente fornisce una ricostruzione più dettagliata della vicenda verificatasi il 21 agosto 2025, contestando le eccezioni e la ricostruzione dei fatti operata dall'impresa.

Precisa di operare nel settore della gestione di immobili di fascia alta e di avere intrapreso, nel corso dell'estate 2025, un progetto di espansione della propria attività, diretto a ricomprendere ulteriori servizi connessi al mercato turistico di lusso, tra cui il noleggio di autovetture di alta gamma e trasferimenti mediante jet privati. Il proprio amministratore si trovava in Sardegna per lo svolgimento di attività connesse a tale progetto imprenditoriale, tra le quali la realizzazione di contenuti promozionali e di servizi fotografici con una modella incaricata per l'occasione, nonché lo sviluppo di rapporti commerciali con operatori del territorio. Le attività promozionali prevedevano anche l'utilizzo di un jet privato e di un'autovettura di lusso noleggiata dalla società.

Secondo quanto rappresentato nelle repliche, durante la permanenza in Sardegna l'amministratore sarebbe stato contattato telefonicamente da soggetti a lui sconosciuti, i quali avrebbero manifestato l'intenzione di sottrarre il veicolo di lusso di cui lo stesso aveva la disponibilità in forza del contratto di noleggio e utilizzato per le attività promozionali della società. L'amministratore avrebbe quindi trasferito l'autovettura all'interno della proprietà privata di un conoscente, allo scopo di impedirne la sottrazione e di tutelare gli interessi patrimoniali della società. Successivamente, i soggetti autori delle minacce si presentavano all'interno della suddetta proprietà privata, con l'evidente intento di impossessarsi del veicolo. Informato della situazione, l'amministratore si recava sul posto e, trovandosi di fronte a una situazione di pericolo, provvedeva a richiedere l'intervento della Polizia a tutela della propria incolumità e al fine di evitare il furto dell'automobile da parte dei soggetti autori delle minacce. Al termine dell'intervento, gli agenti avrebbero condotto l'amministratore in Questura e contestato allo stesso i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Sulla base di queste precisazioni fattuali la ricorrente contesta la ricostruzione fornita dall'impresa, precisando che non si sarebbe verificato alcun incidente stradale, che l'amministratore non si sarebbe trovato alla guida del veicolo al momento dell'intervento della Polizia e che il procedimento penale non avrebbe avuto origine da una violazione delle norme sulla circolazione stradale, come invece asserito dall'impresa a sostegno dell'applicabilità delle esclusioni contrattuali.

Quanto alla connessione con l'attività d'impresa, la società afferma che il veicolo era stato noleggiato nell'ambito del progetto promozionale aziendale e che, a garanzia del contratto di noleggio, era stata versata una cauzione di circa euro 10.000,00. L'eventuale sottrazione dell'autovettura avrebbe esposto la società a conseguenze patrimoniali rilevanti, per cui l'amministratore avrebbe agito unicamente per tutelare un bene affidato alla società ed evitare un pregiudizio economico alla stessa, nell'esercizio delle proprie funzioni gestorie e non per finalità personali.

Con la memoria di replica il ricorrente ribadiva le conclusioni formulate con il ricorso, precisando la richiesta nel senso di riconoscere "*il diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute e da sostenersi nei limiti contrattuali*".

Con le controrepliche la resistente, in via preliminare, sostiene che la ricorrente abbia introdotto con la memoria di replica una nuova e più ampia ricostruzione della dinamica dei fatti, corredata da dichiarazioni testimoniali e da ulteriori produzioni documentali, eccependo

l'inammissibilità delle nuove deduzioni e dei nuovi documenti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto. Ripropone, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. h), già formulata con le controdeduzioni.

Nel merito, l'impresa ribadisce che il procedimento penale riguarderebbe condotte illecite prive di un nesso diretto con le funzioni di amministrazione della società assicurata e conferma la sussistenza della causa di esclusione relativa alla proprietà dei veicoli a motore, sostenendo che la vicenda avrebbe riguardato la disponibilità dell'autovettura e che l'esclusione contrattuale troverebbe applicazione anche in assenza di un incidente o di una contestazione relativa alla circolazione stradale.

Quanto alla successione delle comunicazioni relative al sinistro, l'impresa afferma che la rettifica della valutazione iniziale sarebbe conseguita ad un successivo approfondimento istruttorio, ciò rientrando nell'ordinario iter di gestione della pratica.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla decisione del Collegio concerne la richiesta della società ricorrente di attivazione della garanzia di tutela legale prevista dalla polizza sottoscritta con l'impresa resistente, in relazione ad un procedimento penale instaurato nei confronti dell'amministratore unico della società per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsti rispettivamente dagli artt. 337 e 392 cod. pen.

L'impresa eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto.

Secondo la resistente, l'atto introduttivo non conterrebbe un'esposizione sufficientemente chiara e completa dell'oggetto della controversia, del contratto di assicurazione, della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa. La ricorrente avrebbe infatti omesso una ricostruzione circostanziata della vicenda, rinviando alla documentazione allegata, senza definire compiutamente il perimetro fattuale entro il quale l'impresa avrebbe dovuto esercitare il proprio diritto di difesa. Inoltre, secondo l'impresa, la più ampia ricostruzione dei fatti elaborata dalla ricorrente soltanto in sede di repliche confermerebbe implicitamente l'incompletezza originaria del ricorso.

Tale eccezione preliminare dell'impresa, ad avviso del Collegio, è infondata.

Secondo le previsioni del Decreto, il ricorso all'Arbitro Assicurativo è dichiarato inammissibile, fra gli altri casi, quando "*è privo dell'indicazione degli elementi essenziali quali l'oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative richieste*" (art. 9, comma 1, lett. h).

Sul punto questo Arbitro (cfr. Decisione AAS, n. 714/2026) ha già chiarito che "*In linea di principio, deve ritenersi ammissibile un ricorso che rinvii al reclamo e alla documentazione prodotta per l'esposizione dei fatti, purché il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo degli atti. Tale impostazione è conforme ai precedenti di questo Collegio (Decisione AAS n. 336 del 13 maggio 2026) e al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il petitum deve essere*

individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass., sez. lav., 19 marzo 2001, n. 3911)".

Ciò premesso, per quanto concerne la domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, la ricorrente già nel ricorso ha sufficientemente rappresentato che: a) il sinistro riguardava un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società, insorto il 21 agosto 2025 durante una trasferta lavorativa per attività promozionale aziendale; b) risultavano contestati all'amministratore i reati *ex* artt. 337 e 392 cod. pen. e veniva chiesta quindi la copertura della garanzia "*Procedimenti civili e penali*" di cui all'art. 16 CGA, con conseguente rimborso delle spese legali sostenute (indicate nel reclamo in euro 4.000,00) nei limiti contrattuali.

Nel modulo di ricorso la ricorrente rinvia al reclamo – nel quale è fornita una descrizione più specifica della vicenda oggetto di controversia – e alla documentazione allegata. Segnatamente, ha prodotto copia della corrispondenza intercorsa con la società delegata alla gestione del sinistro e con l'impresa, nonché ulteriore documentazione inerente al sinistro (verbale di identificazione dell'Autorità giudiziaria) e al sotteso rapporto contrattuale con la resistente (copia della polizza e delle CGA).

Il Collegio, tenendo conto del contenuto complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati, ritiene la domanda determinata sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi* e, quindi, ammissibile.

Sempre in via preliminare l'impresa eccepisce l'inammissibilità delle argomentazioni svolte e della documentazione prodotta in sede di repliche ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto. Pur precisando che tali deduzioni non integrerebbero domande nuove, l'impresa sostiene che esse determinerebbero una rimodulazione tardiva della vicenda, estranea al perimetro fattuale definito nel ricorso originario.

Anche questa eccezione deve ritenersi infondata.

L'art. 10, comma 2, del Decreto prevede: "*Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione*".

Come questo Collegio ha già avuto modo di affermare, tale disposizione non impedisce alle parti di precisare o sviluppare le domande e le difese già formulate, purché le memorie non introducano nuove pretese o non determinino un ampliamento del *thema decidendum* originariamente devoluto all'Arbitro (Decisione AAS, n. 522/2026).

Nel caso di specie la società ricorrente nelle repliche, in risposta all'eccezione dell'impresa di incompletezza nell'esposizione fattuale e alla deduzione che l'amministratore fosse stato coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida del veicolo, ha rappresentato in modo più analitico e articolato i fatti da cui è scaturita la vicenda (peraltro in parte già descritti nel reclamo). Sono rimasti invariati sia il *petitum* (accertamento dell'operatività della garanzia di tutela legale prevista dalla polizza con conseguente rimborso delle spese legali nei limiti contrattuali) sia la *causa petendi* (procedimento penale instaurato nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, per i reati previsti dagli artt. 337 e 392 cod.

pen., asseritamente originato da fatti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa), senza alcun ampliamento del *thema decidendum*.

Per quanto concerne l'eccezione dell'impresa di inammissibilità della nuova documentazione prodotta dal ricorrente con la memoria di replica, il Collegio osserva che il ricorrente, in risposta alle controdeduzioni dell'impresa resistente, ha allegato alla memoria di replica i seguenti documenti: copia del pagamento del canone locazione relativo all'auto di lusso utilizzata dall'amministratore; un accordo di collaborazione artistica e di cessione di diritti d'immagine, sottoscritto con una collaboratrice terza nell'ambito delle attività promozionali aziendali svolte dall'amministratore nel periodo considerato; copia di due dichiarazioni di soggetti terzi sullo svolgimento dei fatti di causa.

Come risulta testualmente dal comma 2 dell'art. 10 sopra citato, il Decreto non vieta la produzione di ulteriore documentazione in sede di repliche o controrepliche e, anzi, una certa flessibilità nelle produzioni di documenti dovrebbe essere consentita dall'Arbitro, alla luce della natura eminentemente documentale del procedimento (cfr. art. 3, comma 3, Decreto: "*Le controversie sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell'arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all'articolo 11, comma 4. L'arbitro assicurativo non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali*").

In quest'ottica, il Collegio nella Decisione AAS, n. 645/2026 ha già avuto modo di confermare il principio enunciato dai Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito, "ABF"), in relazione a un procedimento soggetto a un regime normativo analogo a quello applicabile alla presente controversia, secondo cui con le memorie di replica le parti non possono allegare documenti di supporto a domande nuove o comunque volti a un ampliamento del *thema decidendum*, mentre possono precisare e approfondire gli argomenti svolti con il ricorso, anche producendo documenti strumentali alla confutazione delle difese avversarie (cfr. Collegio ABF Milano, decisione 20 ottobre 2023, n. 10141; Collegio ABF Bologna, decisione 24 agosto 2021, n. 19019).

Ciò premesso, con la memoria di replica la ricorrente si è limitata a depositare alcuni documenti a supporto di quanto già affermato nel ricorso e diretti a rispondere alle eccezioni dell'impresa di cui alle controdeduzioni, senza modificare neppure indirettamente il *petitum* o la *causa petendi* della sua domanda.

La nuova documentazione deve quindi ritenersi ammissibile, in disparte ogni valutazione di questo Collegio sulla rilevanza ed efficacia probatoria di tali documenti, in particolare della dichiarazione scritta di terzi prodotta dalla ricorrente (sul punto si veda *infra*).

Venendo al merito della controversia, la polizza in oggetto risulta stipulata, in qualità di contraente, dalla società ricorrente (una S.r.l.) e prevede espressamente che la garanzia di tutela legale copre le spese di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, sostenute, tra gli altri, da "*il Legale Rappresentante, gli amministratori* […]" di "*Società di capitali*" (art. 15 CGA).

Dalla scheda di polizza allegata al ricorso risulta che la ricorrente ha acquistato le garanzie di tutela legale denominate "*Procedure Processuali*" e "*Procedure Processuali Per*

Circolazione Stradale", inclusive delle coperture per "*Procedimenti Civili e Penali*" *ex* art. 16 CGA e per "*Ritiro Patente*" *ex* art. 19 CGA, oltre alla garanzia accessoria relativa a "*Vertenze Contrattuali con i Clienti – UE*" prevista dall'art. 22 CGA.

L'art. 13 delle CGA definisce l'oggetto dell'assicurazione, prevedendo che l'impresa assicura "*il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza*".

Per quanto concerne la garanzia "*Procedimenti Civili e Penali*" e relative esclusioni, l'art. 16 CGA tutela l'assicurato contro il rischio di assistenza legale, tra l'altro, per i procedimenti penali insorti "*a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza* […]", con inclusione dei casi in cui i soggetti assicurati siano sottoposti a procedimenti penali per delitti dolosi, "*purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione* […]. *In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato* […]". Anche in ipotesi di procedimenti penali per delitti dolosi, la clausola prevede, peraltro, che l'impresa provveda "*all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato*".

L'art. 21 delle CGA ("*Eventi esclusi dall'assicurazione*") prevede inoltre (per quanto rileva in questa sede) che siano espressamente escluse dall'ambito di operatività della garanzia assicurativa le "*controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore*".

Dalla documentazione agli atti risulta che, in data 28 novembre 2025, la società delegata dall'impresa alla gestione dei sinistri del ramo tutela legale ha comunicato la regolarità del sinistro. In tale comunicazione il gestore aveva qualificato il procedimento come relativo a delitti dolosi e precisato che le spese legali sarebbero state rimborsate soltanto in caso di assoluzione o proscioglimento. Non risulta che, in questa prima comunicazione, fossero state contestate l'assenza di connessione con l'attività d'impresa o l'esclusione relativa ai veicoli a motore.

In data 4 dicembre 2025, l'impresa ha comunicato che la fattispecie descritta non era ricompresa tra i rischi assunti dalla polizza aziendale. La posizione di diniego veniva successivamente confermata dall'impresa nella risposta al reclamo del 29 gennaio 2026, sulla base di due distinte motivazioni: da una parte, l'assenza di connessione tra le condotte penalmente contestate e le mansioni professionali dell'amministratore; dall'altra, l'esclusione dei procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore.

Quanto alle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, dalla produzione documentale e difensiva in atti risulta che la società ricorrente opera nel settore della gestione/affitti di immobili (in particolare di fascia alta o di lusso).

Nel corso del mese di agosto 2025, la società intendeva svolgere un'attività promozionale dei propri servizi in Sardegna e l'amministratore unico della società si trovava in detta regione per promuovere lo sviluppo di tale iniziativa imprenditoriale.

A dimostrazione del tipo di attività promozionale svolta (legata alla gestione di beni di lusso) e della natura lavorativa della trasferta dell'assicurato, la ricorrente ha prodotto, con le repliche, un accordo di collaborazione artistica e di cessione di diritti d'immagine, sottoscritto con una collaboratrice terza. Nel contratto in questione si dà atto di questa collaborazione per il periodo dal 9 al 18 agosto 2025 in Sardegna, avendo la società committente in programma di realizzare fotografie e video a contenuto promozionale/pubblicitario (con la previsione di riprese svolte a bordo del jet privato nello spostamento da Milano alla Sardegna) per la successiva diffusione sui propri canali ufficiali nonché su piattaforme e strumenti media.

Nel contesto della trasferta lavorativa in questione risulta poi che l'amministratore unico utilizzava per gli spostamenti un'autovettura di lusso presa appositamente a noleggio al fine di svolgere la suddetta attività promozionale dei progetti aziendali. Al riguardo la società ricorrente ha documentato di avere preso a noleggio l'autovettura in questione nel mese di agosto per un canone mensile di euro 14.000,00 (come da contabile del bonifico del 10 agosto 2025 disposto dalla società ricorrente a favore di una società di autonoleggio).

Durante la trasferta lavorativa l'amministratore veniva contattato telefonicamente da soggetti a lui sconosciuti, i quali avrebbero manifestato l'intenzione di sottrarre il veicolo di lusso di cui lo stesso aveva la disponibilità in forza del contratto di noleggio e utilizzato per le attività promozionali della società. L'amministratore trasferiva quindi l'autovettura all'interno della proprietà privata di un conoscente, allo scopo di impedirne la sottrazione e di tutelare gli interessi patrimoniali della società. In questo luogo si verificava successivamente un confronto fra l'amministratore, i soggetti autori delle minacce e la Polizia chiamata dallo stesso ricorrente, al termine del quale gli agenti avrebbero condotto l'amministratore in Questura e contestato allo stesso i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

A sostegno della propria ricostruzione, la ricorrente ha prodotto con la memoria di replica due dichiarazioni scritte provenienti e sottoscritte da soggetti indicati come presenti ai fatti, i quali hanno confermato in modo dettagliato la vicenda relativa all'autovettura rappresentata dalla società ricorrente.

A riguardo di tali dichiarazioni il Collegio precisa che, ferma l'impossibilità di assumere testimonianze da parte di codesto Arbitro (cfr. art. 3, comma 3, Decreto), la dichiarazione scritta di un soggetto terzo, in quanto di per sé non incompatibile con la natura sostanzialmente documentale del procedimento avanti l'AAS, può essere ammessa e valutata quale elemento indiziario nel contesto delle risultanze probatorie emerse nel procedimento medesimo (per un precedente in tal senso di questo Arbitro, cfr. Decisione AAS, n. 726/2026; con riferimento al procedimento ABF cfr. Collegio ABF Bologna, 14 marzo 2025, n. 2824; Collegio ABF Torino, 15 gennaio 2024, n. 639; su un piano generale v. anche Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310: "*Le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa e assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio (…)*").

Tanto premesso, ai fini della sussistenza della copertura assicurativa, si tratta di stabilire *ex* art. 16 CGA se, nel caso di specie, il procedimento penale sia derivato da "*fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa […] dichiarata in polizza […]*", come assume la ricorrente, ovvero in conseguenza di condotte riconducibili esclusivamente alla sfera personale dell'amministratore assicurato, come sostiene l'impresa resistente. Secondo quest'ultima, infatti, la trasferta lavorativa dell'amministratore e l'utilizzo di un veicolo collegato all'attività della società non sarebbero sufficienti a ricondurre alla garanzia aziendale le specifiche condotte oggetto del procedimento penale.

Sul punto, il Collegio osserva che nella polizza l'attività aziendale indicata è "*Gestione immobili conto terzi*" e, per quanto esposto sopra, operando la società ricorrente in particolare nel settore degli affitti di immobili di fascia alta, la vicenda che ha dato origine al procedimento penale nei confronti dell'amministratore si è verificata nell'ambito di una trasferta lavorativa di quest'ultimo finalizzata alla promozione dell'attività aziendale legata alla gestione di beni di lusso.

In tale contesto l'utilizzo dell'autovettura di lusso risultava strumentale e funzionale all'esercizio di quell'attività promozionale e, pertanto, inerente all'esercizio dell'attività d'impresa.

La contestazione dei reati indicati a carico dell'amministratore è sostanzialmente insorta a seguito di un controllo della polizia circa la legittima disponibilità dell'autovettura in questione, avendo presente che la vicenda – come descritto nella memoria di replica e corroborato sul piano indiziario dalle dichiarazioni di due persone presenti ai fatti – ha visto anche il coinvolgimento di soggetti terzi che con minacce e pressioni miravano concretamente a impossessarsi dell'autovettura in questione.

È in tale contesto che si colloca la condotta dell'amministratore il quale, al fine di mantenere la disponibilità del bene (autovettura), in quel momento funzionale all'esercizio dell'attività promozionale che ivi stava svolgendo e quindi inerente all'attività d'impresa, ha opposto resistenza alle forze dell'ordine e si è rifiutato di consegnare loro il mezzo in questione, venendo condotto in questura per gli addebiti penali descritti.

Ad avviso di questo Collegio il tenore della clausola – la quale ai fini della copertura richiede che procedimento penale sia insorto "*a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa […]*" – consente di ricomprendervi la fattispecie per cui è controversia. Invero, il procedimento penale nei confronti dell'amministratore è insorto non già a causa di fatti privati, personali o avulsi dal contesto dell'attività d'impresa, bensì in occasione e a causa di fatti connessi all'attività aziendale. L'amministratore ha infatti subito le contestazioni dei reati in questione mentre svolgeva mansioni (servizi promozionali) inerenti all'oggetto sociale, utilizzando un bene funzionale all'esercizio del proprio operato e mirando, in definitiva, a conservare la disponibilità del bene sia per proseguire la propria attività aziendale sia per non causare un pregiudizio alla società.

Tale lettura interpretativa della clausola in questione appare rafforzata dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul criterio della cosiddetta occasionalità necessaria elaborato in materia di responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto. Al

riguardo si afferma infatti che un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo (con conseguente responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui "*le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante*", addirittura, "*che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali*" (v. Cass. civ., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18860; Cass. civ., sez. lavoro, 25 marzo 2013, n. 7403). E ancora: v'è responsabilità indiretta del preponente quando "*l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente […] abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli*" (Cass. civ., sez. VI, ord. 15 settembre 2020, n. 19111).

Come si è sopra anticipato, altra questione oggetto di discussione fra le parti e rilevante ai fini della decisione concerne l'art. 21 delle CGA ("*Eventi esclusi dall'assicurazione*"), il quale prevede (per quanto rileva in questa sede) che sono espressamente escluse dall'ambito di operatività della garanzia assicurativa le "*controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore*".

L'impresa resistente eccepisce che la disponibilità del mezzo costituisce la causa della controversia, la quale avrebbe avuto origine e si sarebbe interamente sviluppata proprio intorno alla disponibilità dell'autovettura. Secondo tale prospettazione, il veicolo costituirebbe l'elemento centrale del conflitto, con la conseguenza che il procedimento penale dovrebbe considerarsi "derivante" dalla proprietà o dalla guida di un mezzo a motore; inoltre, la clausola contrattuale, ai fini dell'esclusione della garanzia, non richiederebbe necessariamente il verificarsi di un incidente stradale o di una violazione delle norme sulla circolazione.

La tesi interpretativa dell'impresa non viene condivisa dal Collegio.

La clausola richiede testualmente, ai fini dell'esclusione prevista in polizza, che il procedimento penale per cui viene chiesta la copertura sia "*derivant[e] dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore*".

Va osservato innanzitutto che la circostanza di un procedimento penale "*derivante dalla proprietà del veicolo*" non è nel caso di specie neppure ipotizzabile, posto che l'autovettura non era di proprietà della società o dell'amministratore, ma era utilizzata sulla base di un contratto di noleggio.

In ogni caso, è pacifico che al rappresentante della società sono stati contestati i reati previsti dagli artt. 337 e 392 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose). Tali imputazioni non sono connesse direttamente alla proprietà del veicolo, bensì a presunti comportamenti illeciti che il rappresentante avrebbe posto in essere nell'interazione con le forze dell'ordine (resistenza a pubblico ufficiale ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni), nel quadro della vicenda che si è sopra rappresentata. In particolare, la proprietà dell'autovettura (*rectius*, la disponibilità) rappresenterebbe tutt'al più l'oggetto mediato della vicenda, ma non la causa diretta delle imputazioni penali, che attiene strettamente alla condotta dell'amministratore della società

(inerente, comunque, all'esercizio dell'attività aziendale). Né tanto meno si può configurare un procedimento penale "*derivante dalla guida del veicolo*", sia perché non è stato contestato alcun reato connesso alla circolazione stradale sia perché, per quanto in atti e sopra esposto, non risulta neppure "a monte" che l'amministratore sia stato fermato dalla Polizia mentre era alla guida del mezzo.

La causa di esclusione invocata dall'impresa non è quindi sussistente nel caso di specie.

Alla stregua di quanto sopra esposto il Collegio, in merito al sinistro denunciato dalla società contraente, accerta il diritto della ricorrente alla copertura della garanzia legale sottoscritta con l'impresa resistente. Sul punto il Collegio rileva che nelle conclusioni del ricorso e delle successive repliche, la ricorrente chiede espressamente l'accertamento dell'operatività della garanzia e, per l'effetto, "*la presa in carico del sinistro*", con riconoscimento del diritto "*al rimborso delle spese legali sostenute e da sostenersi nei limiti contrattuali*".

L'art. 16 delle CGA, anche in relazione alla copertura specifica per "*Procedimenti penali per Delitti Dolosi*", da un lato stabilisce che il rimborso definitivo delle spese è subordinato ad un esito favorevole del procedimento penale (per assoluzione, proscioglimento o archiviazione), da altro lato prevede comunque il diritto dell'assicurato all'anticipazione delle spese legali e/o peritali fino all'importo massimo di euro 3.000 in attesa della definizione del giudizio.

Ciò accertato, il Collegio osserva che nel ricorso la società ricorrente non quantifica l'esborso sostenuto per spese legali né allega documentazione sulla prestazione di assistenza dell'avvocato. Soltanto nel reclamo si fa riferimento all'incarico conferito al difensore, che avrebbe richiesto onorari pari a euro 4.000,00 per l'attività difensiva iniziale, senza peraltro allegare nel presente procedimento la relativa documentazione.

Si intende quindi che la ricorrente avrà diritto all'anticipazione delle spese nei limiti contrattuali, dietro esibizione all'impresa della fattura emessa dall'avvocato per la sua prestazione di assistenza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso, accertando il diritto della ricorrente a ricevere l'indennizzo secondo le condizioni di polizza.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA